



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"Povertà energetica in Italia,
nuovi strumenti di sussidio alle famiglie"**

RELATORE:

CH.MA PROF. PAOLA VALBONESI

LAUREANDO: NICOLA PIERI

MATRICOLA N. 1136050

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

Indice

LISTA DEGLI ACRONIMI	4
INTRODUZIONE.....	5
1. LA POVERTÀ ENERGETICA.....	6
1.1 CAUSE POVERTÀ ENERGETICA.....	11
1.2 MISURAZIONE POVERTÀ ENERGETICA	12
1.3 CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA	15
1.3.1 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DELLE.....	15
ABITAZIONI.....	15
1.3.2 AZIONI PER IL SOSTEGNO AL REDDDITO	18
2. RIDUZIONE DEL PREZZO FINALE BOLLETTE ENERGETICHE	21
2.1 FINANZIAMENTO DELLA SPESA DERIVANTE DALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI	28
2.2 UNO SGUARDO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI	30
2.3 PREVISIONE ANDAMENTO EROGAZIONE BONUS SOCIALI IN BASE ALL'AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BONUS.....	31
CONCLUSIONE	35
BIBLIOGRAFIA	37

Lista degli acronimi

AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

BEN: Bilancio Energetico Nazionale

DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica

ENEA: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

FER: Fonti Energetiche Rinnovabili

HEP: Hidden Energy Poverty

INPS: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

LIHC: Low Income High Costs

MISE: Ministero dello Sviluppo Economico

PdC: Pensione di Cittadinanza

PE: Povertà Energetica

PDR: Punto Di Riconsegna

PNIEC: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

POD: Point Of Delivery (punto di prelievo)

RdC: Reddito di Cittadinanza

RSE: Ricerca Sistema Energetico

SEN: Strategia Energetica Nazionale

SII: Sistema Informativo Integrato

SMC: Standard Metro Cubo

STREPIN: Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale

VCWG: Vulnerable Consumer Working Group

Introduzione

Con PE si intende uno stato che ha caratteristiche specifiche rispetto alla condizione più generale di povertà. Essere povero indica essere in uno stato di indigenza consistente in un livello di reddito troppo basso per permettere il soddisfacimento di bisogni fondamentali, dati i prezzi di mercato. Tale stato conduce ad un'inadeguata disponibilità di beni e servizi di ordine sociale, politico e culturale. La PE si riferisce alla capacità economica di mantenere l'ambiente della propria abitazione al di sopra di determinati minimi standard e/o la capacità delle famiglie di rispettare le scadenze di pagamento delle bollette energetiche. L'OIPE (2019) definisce una famiglia in stato di PE in base a due alternative: se ha difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici, oppure se l'acquisto di servizi energetici necessari comporta una distrazione di risorse (in termini di spesa o reddito) superiore ad un "valore socialmente accettabile".

Uno studio di Marmot (2011) spiega come nel Regno Unito, tra il 2009 e il 2010, una bassa temperatura all'interno della residenza durante l'inverno fosse la causa principale del verificarsi di malattie respiratorie, cardiovascolari e dell'influenza; e per ogni grado al di sotto del minimo standard (18°) corrispondessero all'incirca 3.500 morti aggiuntive.

In Italia, l'Osservatorio Italiano sulla PE (OIPE) ha calcolato che vi erano nel 2017 circa 2,2 milioni di famiglie in PE, in lieve aumento rispetto al 2016 (+0.1%).

Il presente lavoro si pone come obiettivo di fornire delle sime sugli effetti derivanti dall'automatismo del procedimento di erogazione dei bonus sociali. Il trattato è organizzato in due capitoli: nel primo si andrà ad approfondire il concetto di PE, si elencheranno le possibili cause che portano alla situazione di PE nelle famiglie e si presenteranno i diversi approcci utilizzati per misurarla. Il capitolo si conclude poi con l'analisi delle misure in contrasto alla PE. Nel secondo capitolo verranno quindi analizzate le riduzioni di prezzo dei servizi di fornitura energetica alle famiglie, si elencherà sinteticamente il nuovo procedimento di erogazione automatica dei bonus sociali con riferimento al documento per la consultazione 204/2020/R/com emessa dall'ARERA. Infine, si presenta una stima dei costi derivanti dall'automatismo della procedura automatica di riconoscimento ed erogazione dei bonus che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

1. LA POVERTÀ ENERGETICA

Illuminare l'interno della propria abitazione e mantenere una temperatura costante, per alcune famiglie, potrebbe tradursi in un sacrificio in termini economici, in quanto queste si trovano in una situazione di PE (Fuel Poverty).

Faiella, Lavecchia, Miniaci e Valbonesi (2019), nel “Primo rapporto sullo Stato della PE in Italia”, sottolineano l'importanza di affrontare il tema della PE per una serie di motivi:

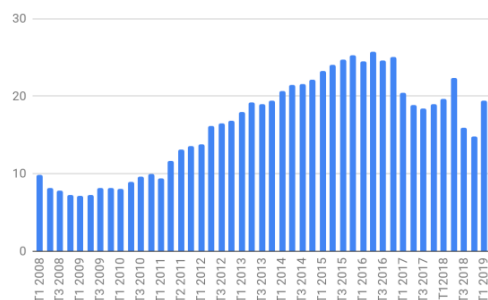
- Definisce l'energia un “bene meritorio”, cioè un bene il cui consumo crea esternalità positive talmente importanti che un individuo considera sempre opportuno l'approvvigionamento del bene indipendentemente dalle proprie capacità economiche;
- La domanda di energia è tendenzialmente anelastica: al variare dei prezzi dei beni energetici la quantità di energia domandata reagisce debolmente, quindi comporta un aumento della spesa energetica colpendo particolarmente gli individui in una situazione economica vulnerabile;
- I mutamenti climatici hanno un certo peso nell'influenzare la domanda di energia, infatti l'aumento della temperatura media riduce la richiesta di riscaldamento durante l'inverno e aumenta la domanda di raffrescamento durante l'estate. Rinfrescare l'interno dell'abitazione diventa un'esigenza di base particolarmente necessaria per la fascia di popolazione più debole (come bambini e anziani);
- Infine, esercita una pressione al rialzo sui prezzi dell'energia la transizione energetica, ovvero un aggravio dei prezzi a causa degli oneri di sistema legati al sostegno delle energie rinnovabili e al meccanismo di tassazione delle emissioni per i paesi interni all'Unione Europea. Come riportato nella figura 1.a, gli incentivi alle fonti rinnovabili di energia del settore elettrico, finanziati dalla componente della bolletta elettrica A3 (Dal 2018 rinominata A_{sos}), sono passati da 0,2 punti percentuali del PIL nel 2010 (3,6 miliardi) a 0,7 punti percentuali nel 2018 (12,1 miliardi), toccando un picco massimo durante il 2016 con quasi un punto percentuale del PIL, corrispondente a circa 14,4 miliardi. L'incidenza della transizione energetica sulla bolletta di un consumatore è cresciuta nel tempo, posizionandosi negli ultimi anni intorno al 25% del prezzo finale (Figura 1.b)

Figura 1 – Impatto spesa per incentivi alle rinnovabili in Italia (in valori percentuali)

a) Sul totale della pressione fiscale



b) Incidenza sul prezzo finale



Fonte: Elaborazione di Faiella, Lavecchia, Miniaci e Valbonesi (2019)

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (2019) spiega che in Italia attualmente non è riconosciuta una definizione “ufficiale” di PE. Solo dopo il 2017, con l’approvazione della Strategia Energetica Nazionale, per misurare l’incidenza della PE è stato adottato un indicatore derivante dall’approccio al problema così definito dal governo britannico c.d.” Low Income High Costs”. L’indicatore adottato in Italia aggiunge alcune correzioni necessarie per rappresentare in maniera più fedele le caratteristiche del nostro paese (Faiella e Lavecchia, 2014), tra queste:

- Un elevato livello di spesa energetica;
- L’ammontare della spesa complessiva (al netto delle spese energetiche) inferiore alla soglia di povertà relativa;
- Una spesa nulla per l’acquisto di prodotti per il riscaldamento delle famiglie aventi una spesa complessiva inferiore alla mediana.

Secondo questa misura adottata, la percentuale di famiglie italiane in stato di PE nel periodo 2005-2016 sarebbe stata di circa l’8% del totale, con un andamento crescente ma in linea con la quota di famiglie in povertà relativa secondo le stime ISTAT. Conseguentemente alla proposta della Commissione europea nell’ambito del Winter Package che incentivava la creazione di un osservatorio nazionale, in Italia è stato istituito nel 2019 l’Osservatorio Italiano sulla PE (OIPE): questo Osservatorio consiste in un network di ricercatori e istituzioni e svolge attività di ricerca, informazione e divulgazione sui temi della PE sia a livello nazionale sia internazionale.

Nel position paper “Energy Poverty in the European Union” (2019) elaborato da ENEA, durante la presidenza di turno della rete “European Energy Network” (ENR), rete volontaria

delle Agenzie Energetiche Nazionali dei Paesi dell'Unione Europea, si spiega l'impossibilità di equiparare tra paesi le percentuali di famiglie in PE in quanto non esiste una definizione armonica di PE e non vengono utilizzati gli stessi metodi di misurazione.

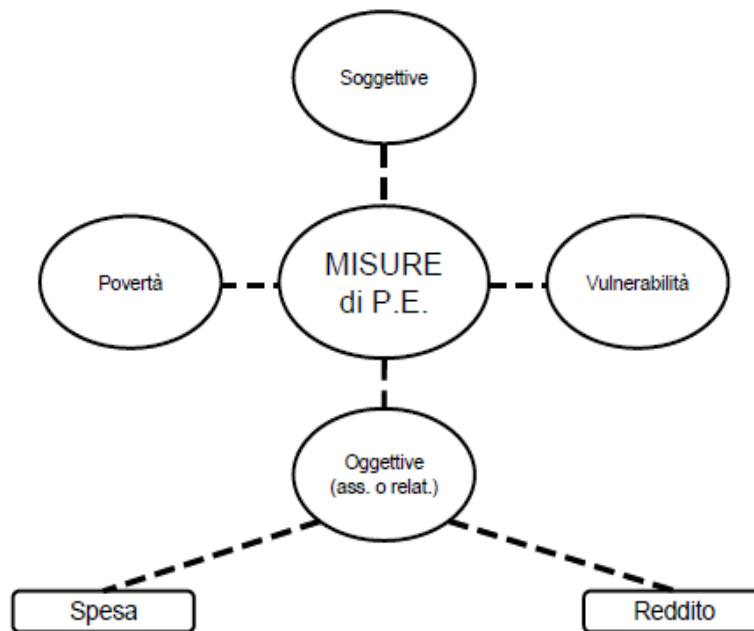
Alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Croazia, Romania e il Regno Unito, accettano una definizione condivisa di PE. Nonostante questo, i criteri utilizzati per misurare la platea di famiglie in PE tra i paesi differiscono tra di loro: alcuni paesi basano la definizione su un criterio oggettivo, altri su un criterio in parte oggettivo e in parte soggettivo.

Due esempi di definizioni basate su misure oggettive di PE - differenti tra di loro - sono le misure adottate rispettivamente dall'Italia e dall'Inghilterra: la prima afferma che si verifica la situazione di PE nel caso un individuo attinga ad una quantità di risorse economiche eccessiva rispetto ad un valore normale; l'altra afferma, invece, che il problema si verifica se la spesa necessaria a garantire un livello minimo di comfort termico all'interno dell'abitazione è superiore alla media nazionale, e sottratta poi questa quota al reddito, il residuo è sotto la soglia di povertà (ENEA, 2019).

Secondo Faiella e Lavecchia (2014), quando si parla di PE si intende l'impossibilità di alcune famiglie di accedere a fonti energetiche, fatto che caratterizza i Paesi in via di sviluppo spesso con problemi di erogazione di servizi energetici legati alla mancanza di una adeguata rete di distribuzione. Nei Paesi sviluppati è più preciso rifarsi alla nozione di vulnerabilità energetica, ossia un utilizzo di risorse superiore ad una determinata soglia per accedere ai servizi energetici. In tutto il trattato si utilizzerà il termine "PE" per riferirsi agli individui/famiglie in una situazione di vulnerabilità energetica, in quanto i Paesi di riferimento saranno alcuni componenti dell'Unione Europea e la Gran Bretagna.

La PE può essere classificata con metodo soggettivo, tramite questionari diretti alle famiglie, che forniscono un giudizio personale come risposta (ad esempio alla domanda: "Secondo lei, utilizza una somma di denaro troppo alta per riscaldare la propria abitazione?"), oppure con metodo oggettivo basato su indicatori creati analizzando dati concreti di altre indagini. Il criterio oggettivo si divide in due possibilità, relativo e assoluto: relativo se la statistica è calcolata utilizzando come riferimento elaborazioni di altre famiglie (spesa energetica superiore al doppio della mediana nazionale), assoluto se la condizione di povertà è indipendente dalle altre famiglie (ad esempio se una famiglia non può permettersi di mantenere una temperatura minima standard nell'abitazione). Al criterio relativo, si possono aggiungere misure oggettive "quasi" relative (Faiella, 2015), ossia la classificazione di una famiglia in PE in base ad una soglia determinata dalla situazione della famiglia stessa.

Figura 2: Suddivisione delle misure della PE



Fonte: Faiella e Lavecchia, 2014

Betto, Garengo e Lorenzoni (2020) discutono il tema della PE nascosta (“Hidden Energy Poverty”, HEP), una situazione in cui l’individuo per evitare distrazioni di risorse essenziali, si costringe a ridurre al minimo le spese energetiche. È definita “hidden” perché i criteri classici di misurazione della PE (basati sulla spesa in rapporto al reddito) escluderebbero le famiglie che presentano la situazione appena riportata. Sempre nello stesso paper, gli autori elencano le cause che ostacolano la misurazione della HEP:

- Spesa di riscaldamento nulla come soglia. Utilizzare come riferimento per il calcolo della PE la spesa di riscaldamento nulla è una misura eccessiva in quanto sono molto rari i casi in cui una famiglia non faccia alcun utilizzo del riscaldamento, di conseguenza sono escluse dal calcolo tutte quelle famiglie che sostengono un costo per il riscaldamento, anche se l’importo è irrisorio. Si deduce che questo criterio non sia particolarmente preciso;
- Reddito come metro di misurazione. L’utilizzo del reddito come metro di misurazione è soggetto a critiche in quanto, seguendo questo metro, un basso reddito è predominante nel calcolo della PE. Altri studiosi ritengono che sia più appropriato utilizzare un metro basato sulla spesa energetica, e non sul reddito, perché riesce a rappresentare meglio i bisogni delle famiglie;

- Soglia della spesa energetica equivalente alla metà della mediana nazionale. L'uso della mediana della spesa energetica è uno strumento ad alta efficienza per il calcolo del numero delle famiglie in PE, però, questa non tiene conto delle situazioni estreme che si possono verificare. L'errore di esclusione è qui definito come quelle famiglie che sono state incorrettamente escluse dalla PE. Per ridurre l'errore di esclusione si utilizza la media, che risulta la miglior scelta per le analisi sulla HEP. Si sottolinea comunque che la mediana risulta essere il miglior strumento per il calcolo della soglia nell'analisi della PE;
- Spesa energetica minima come soglia. È uno strumento estremamente efficace per la definizione della PE, il problema risiede nell'aggiornamento dei panieri di consumo delle famiglie, che spesso non sono allineati con il periodo di analisi e quindi non riflettono correttamente i loro bisogni.

In base alle affermazioni riportate, gli autori riconoscono tre fattori chiave per monitorare le condizioni delle famiglie: spesa energetica, situazione di povertà e condizioni abitative. Questo paper identifica che le famiglie in HEP hanno una spesa inferiore ad una determinata soglia, si trovano in una situazione di povertà o la loro abitazione non è sufficientemente efficiente dal punto di vista energetico. La spesa energetica media delle famiglie è rapportata alla numerosità del nucleo familiare e alla fascia climatica della zona dove la famiglia risiede. La situazione di povertà è trattata sia dal punto di vista relativo che assoluto. La povertà relativa si basa su una soglia calcolata dall'ISTAT: se una famiglia ha una spesa inferiore alla media basata sulle altre famiglie con la stessa composizione, allora è definita relativamente povera; la povertà assoluta è l'incapacità di ottenere un paniere di beni essenziali, che porterebbe a forme di esclusione sociale. Le condizioni abitative si basano sull'anno di costruzione dell'abitazione: se l'abitazione costruita è antecedente al 1979 (la prima legge sull'efficientamento energetico abitativo risale al 1976, però gli autori per la disponibilità dei dati da parte dell'ISTAT fissano la soglia al 1979) questa non rispetta alcuno standard in materia di efficienza energetica e potrebbe portare ad una spesa maggiore per garantire degli standard minimi di benessere all'interno della stessa. Gli autori alla fine mettono in relazione queste tre caratteristiche (spesa energetica, povertà ed età dell'abitazione) per rilevare come una famiglia si trovi in uno stato di HEP quando si presenta una spesa energetica inferiore alla media, la struttura di residenza è stata costruita precedentemente al 1979 e si trovano in una situazione di povertà (assoluta o relativa). L'incrocio dei dati tra spesa energetica e data di costruzione dell'edificio serve a discriminare dal conteggio della HEP quelle famiglie che hanno una spesa energetica inferiore alla media ma a causa dell'ottima efficienza energetica

dell'abitazione. Questo indica che queste famiglie, in una situazione di disagio, stanno volontariamente distraendo minori risorse per la spesa energetica rispetto al necessario per poterle utilizzare altrove, con la conseguenza di non essere prese in considerazione nella definizione di PE.

In Italia comunque è in corso un progressivo miglioramento per l'individuazione della PE tramite uno sviluppo di differenti tipologie di misurazione. Camboni, Corsini, Miniaci e Valbonesi (2020) propongono un nuovo metodo per individuare la PE, e individuano come cause principali il basso reddito e l'inefficienza energetica dell'abitazione. Nello specifico, incrociano i dati dei registri pubblici contenenti i certificati di efficienza energetica con i dati derivanti dai censimenti abitativi e tramite l'indice LIHC classificano i residenti in una situazione di disagio economico. come risultato viene imputato un individuo in difficoltà economica se il reddito è inferiore ad una soglia determinata, e in relazione ai costi energetici utilizzano le informazioni dei certificati di efficienza energetica e calcolano l'ammontare di energia necessaria per mantenere l'ambiente ad una temperatura minima standard.

1.1 CAUSE POVERTÀ ENERGETICA

Faiella, Lavecchia, Miniaci e Valbonesi, nel “Primo rapporto sullo stato della PE in Italia” (2019) riportano, in base a quanto definito dal Vulnerable Consumer Working Group (VCWG), quattro fattori come possibili cause che potenzialmente inducono i consumatori nello stato di PE:

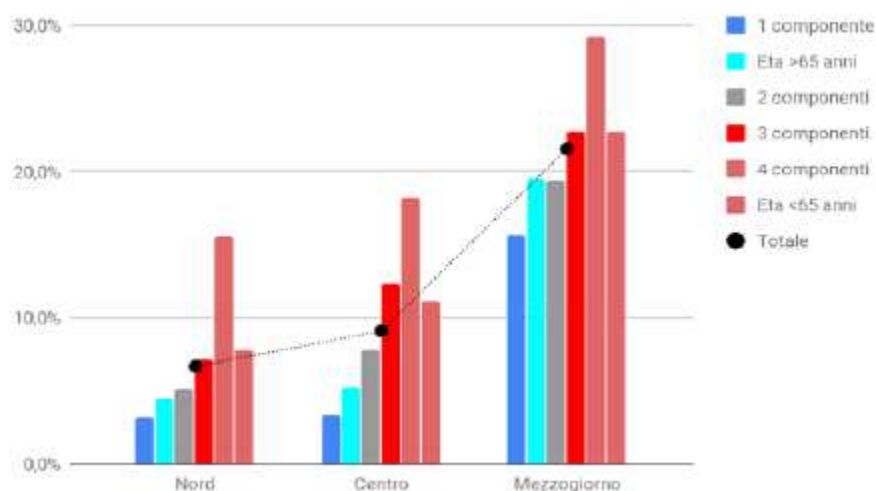
1. Condizioni di mercato: caratterizzate dai prezzi finali energetici e dal livello di competizione del mercato;
2. Le circostanze in cui si trova l'individuo: il suo livello di reddito, lo stato di salute o eventuali disabilità, livello di istruzione e accesso alle tecnologie;
3. Condizioni abitative: se l'abitazione ospita meno inquilini di quanto previsto, tipologia del sistema di riscaldamento e livello di efficienza energetica dell'abitazione;
4. Il contesto sociale e climatico in cui si trova l'individuo: dalla situazione economica del proprio Paese e dalla tipologia di clima nel Paese di residenza.

Il PNIEC (2019), a sua volta, definisce quattro principali cause che concorrono al verificarsi della PE:

- 1) L'evoluzione dei consumi energetici domestici e del relativo mix utilizzato;
- 2) L'andamento previsto dei prezzi dei prodotti energetici;
- 3) La dinamica della spesa complessiva sostenuta dalle famiglie;

4) L'evoluzione demografica.

Figura 3: Famiglie in PE nel 2016 per area geografica, età e dimensione della famiglia



Fonte: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (2019)

Sempre per l'Italia, Faiella, Lavecchia e Borgarello (2017) hanno definito alcune caratteristiche che si associano alla PE, in particolare questa ha più probabilità di presentarsi se:

- La famiglia è in una condizione di povertà assoluta;
- La persona di riferimento è disoccupata;
- La classe d'età della persona di riferimento è sotto i 40 anni oppure al di sopra dei 65;
- La persona di riferimento non ha un titolo di studio di buon livello;
- La residenza è nel Sud Italia o nelle Isole;
- Il comune non è di grandi dimensioni;
- Presenza di minori o anziani in famiglia.

1.2 MISURAZIONE POVERTÀ ENERGETICA

Secondo l'EPOV (EU Energy Poverty Observatory), per effettuare una misura della PE efficace è necessario l'utilizzo di più indicatori in maniera combinata, definendo come indicatori primari i seguenti:

- Un'elevata quota di reddito consumata per la spesa energetica, prendendo in considerazione quelle famiglie che hanno una spesa energetica sul reddito superiore al doppio della mediana nazionale;

- PE nascosta (HEP): parte della popolazione che sostiene una spesa energetica inferiore alla metà della mediana nazionale;
- Incapacità di riscaldare la propria abitazione. Questo dato si basa su alcune autodichiarazioni della famiglia che non è in grado di mantenere un livello di benessere energetico minimo all'interno di una stanza;
- Non riuscire a pagare le bollette entro le scadenze previste ed entrare in uno stato di morosità. Anche questo viene rilevato tramite autodichiarazione da parte della famiglia.

Esistono vari indicatori per calcolare se una famiglia si trova in PE. L'indicatore proposto da Faiella e Lavecchia (2014) per la misura della PE si riferisce alla seguente formula:

$$\gamma_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i I\left(\frac{S_{ie}}{y_i} > 0.1\right)$$

Dove S_{ie} rappresenta la spesa energetica sostenuta dalla famiglia i-esima, y_i il reddito disponibile, w_i il peso campionario della famiglia e n (la somma dei componenti della famiglia) il numero delle famiglie, la funzione indicatrice $I()$ da come valore 1 se l'equazione al suo interno viene rispettata (spesa energetica/reddito disponibile maggiore al 10%), altrimenti 0 (Faiella e Lavecchia, 2014).

In linea con la definizione italiana di PE (utilizzare un ammontare di reddito disponibile per le spese di gas superiore al 10% e per l'elettricità superiore al 5%), si può utilizzare una variante della versione precedente:

$$\gamma_{1a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i I\left(\left\{\frac{S_i^e}{y_i} > 0.05\right\} \cup \left\{\frac{S_i^r}{y_i} > 0.1\right\}\right)$$

in cui si S_i^e indica la spesa in energia elettrica della famiglia i-esima e S_i^r indica la spesa di riscaldamento della famiglia i-esima.

Applicando la formula Y1, la quota delle famiglie in PE nel 2012 è stata del 17,1%, (circa 4,2 milioni di famiglie). L'indicatore Y1a stima una quota leggermente inferiore, cioè il 14,6% (equivalente a circa 3,6 milioni di famiglie). (Faiella e Lavecchia, 2014)

Bouzarovski, Snell e Thomson (2017) dimostrano che la PE non è facilmente riconoscibile se si utilizza un solo metro indicatore. Per poter effettuare una stima più accurata della PE, è necessario l'utilizzo contemporaneo di più indicatori. Gli indicatori si possono raggruppare secondo tre metodi di misurazione principali:

- 1) Indicatore di spesa: si esaminano i costi sostenuti dalla famiglia in confronto alla PE (che sia assoluta o relativa) e le loro soglie per stimare l'estensione della deprivazione energetica;
- 2) Approccio consensuale: basato su report auto-compilativi da parte delle famiglie riguardo alle proprie condizioni abitative, con il fine di ottenere informazioni riguardo le necessità relative all'ambiente sociale in cui il nucleo familiare risiede;
- 3) Misurazione diretta: comparazione del livello di servizio energetico (come riscaldamento) ottenuto nella residenza con uno standard prefissato.

L'indicatore di spesa è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per il calcolo della PE, questo può definire sia il numero di nuclei familiari in PE che la gravità della situazione; questo dipende dalla soglia (relativa o assoluta) fissata come definizione di PE (ad esempio la PE si verifica se una famiglia ha una spesa energetica superiore al doppio della mediana nazionale). La misurazione di origine inglese "Low Income High Cost", definisce una famiglia in PE se: ha una spesa energetica sopra la mediana nazionale, corretta per la numerosità familiare, e un basso reddito familiare, a tal punto che dopo aver sostenuto le spese energetiche il reddito è inferiore al 60% della mediana nazionale di povertà, anch'essa corretta per la numerosità familiare.

L'approccio consensuale si basa su questionari con risposta a base personale. I loro punti di forza sono: la facilità di raccolta dati, a livello europeo, non esistendo una definizione condivisa, la raccolta di pareri soggettivi permette di aggirare la mancanza di dati oggettivi non coerenti tra le diverse definizioni; la possibilità di notare alcune caratteristiche consone alla PE, come l'esclusione sociale e la deprivazione materiale. Il punto di debolezza di questo approccio è la soggettività della risposta, è molto probabile che i nuclei familiari potrebbero auto escludersi dalla PE, anche se questi, sotto altre misure, sarebbero rientrati nella definizione di PE.

La misurazione diretta implica (nel caso del riscaldamento) la registrazione della temperatura all'interno dell'abitazione. È un approccio mai utilizzato a livello europeo, in quanto la soglia di temperatura minima varia in base alle famiglie e alla zona climatica e i dati di registrazione potrebbero essere condizionati dalla famiglia stessa che riscalda maggiormente l'abitazione prima della misurazione, oppure potrebbero non essere sotto il controllo della famiglia nel caso ci sia un impianto di riscaldamento centralizzato.

1.3 CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA

Come riportato nel documento “La PE in Italia” di Faiella e Lavecchia (2014), gli strumenti di contrasto alla PE attualmente in uso nel nostro paese sono principalmente tre:

- Incentivi al miglioramento dell’efficienza energetica (in particolare gli edifici);
- Sussidi che incrementano le disponibilità economiche delle famiglie;
- Bonus che riducono il livello dei prezzi (tariffe sociale) oppure che aiutano il consumatore a sopportare la spesa (bonus sociali).

A seguire, verranno trattati questi diversi strumenti con riferimento alla loro applicazione in Italia.

1.3.1 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DELLE ABITAZIONI

In base alla direttiva 2012/27/UE (modifica della Direttiva 2010/30/UE) in materia di prestazione energetica degli edifici, si richiede una rassegna completa di tutti gli edifici sul territorio nazionale e una bozza del percorso basata sugli indicatori per conseguire l’obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050, con tappe nel 2030 e 2040.

L’azione di riqualificazione energetica delle abitazioni è particolarmente rilevante per ridurre la PE, soprattutto tra quelle abitazioni che si trovano in situazioni climatiche particolarmente avverse. Come riportato dalla figura 4, il 91,5% degli edifici residenziali sono stati costruiti negli anni precedenti al 2001, e oltre il 60% del parco edilizio residenziale è stato costruito prima della L. 30 marzo 1976, n. 373, la prima legge istituita in Italia in materia di risparmio energetico. Il 25% di questi edifici registra un consumo annuo che oscilla tra i 160 kWh/m² e oltre i 220 kWh/m².

Figura 4: Edifici residenziali, numero e superficie al 2018, per epoca di costruzione in Italia

Epoca di costruzione	Numero edifici	m ²
<1919	1.832.503	824.318.007
19-45	1.327.007	596.929.863
46-60	1.700.834	765.089.112
61-70	2.050.830	922.528.420
71-80	2.117.649	952.585.727
81-90	1.462.766	657.998.570
91-2000	871.017	391.811.090
2001-2005	465.092	209.213.142
2006-2011	359.991	161.935.377
2011-2018	232.714	104.682.143
Totale	12.420.403	5.587.091.450

Fonte: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (2019)

Il PNIEC, inoltre, per quantificare il tasso di riqualificazione, utilizza il “tasso virtuale di ristrutturazione profonda” cioè considera tutti gli interventi di ristrutturazione: sia quelli di carattere profondo (interventi importanti), sia gli interventi sugli impianti all'interno delle abitazioni, che quindi entrano a far parte degli interventi di carattere profondo. Partendo dalle stime dell'Ecobonus, è stato stimato che tra il 2014 e il 2018 siano stati realizzati oltre un 1.700.000 interventi di miglioramento di efficienza energetica. Solo nel 2018 sono stati eseguiti circa 70.000 operazioni di installazione di schermature solari, 90.000 sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale e 140.000 richieste di sostituzione dei serramenti. Il tasso virtuale di ristrutturazione profonda annuo del parco immobiliare nazionale, stimato utilizzando la media del risparmio energetico in kWh/m² conseguito tra il 2014 e il 2018, si aggira intorno allo 0,26%. Per rispettare gli obiettivi posti dal PNIEC per l'anno 2030 è necessario un aumento del tasso virtuale di ristrutturazione profonda fino al 0,7%.

Figura 5: numero di interventi di riqualificazione energetica in Italia durante il periodo 2014-2018

Anno	2014 - 2017		2018		TOTALE	
Intervento	n.	%	n.	%	n.	%
Condomini			477	0,1%	477	0,0%
Comma 344 - Riqualificazione globale	15.182	1,1%	2.674	0,8%	17.856	1,0%
Comma 345a - Coibentazione involucro	96.791	6,7%	25.267	7,5%	122.058	6,9%
Comma 345b - Sostituzione serramenti	782.969	54,3%	138.790	41,4%	921.759	51,9%
Comma 345c - Schermature solari	208.036	14,4%	70.491	21,1%	278.527	15,7%
Comma 346 - Pannelli solari per ACS	44.024	3,1%	5.578	1,7%	49.602	2,8%
Comma 347 - Climatizzazione invernale	289.452	20,1%	89.262	26,7%	378.714	21,3%
Building automation	4303	0,3%	2.307	0,7%	6.610	0,4%
Totale	1.440.757	100%	334.846	100%	1.775.603	100%

Fonte: ENEA, Le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia negli edifici esistenti - Rapporto Annuale 2019

Quantificando economicamente il valore degli investimenti in efficienza energetica, nel 2018 sono stati investiti oltre 3,3 miliardi di euro in interventi specifici e tecnologie installate. La sostituzione dei serramenti equivale ad oltre un terzo del valore degli investimenti totali. Il tasso di risparmio in termini di GWh/anno nel 2018 equivale a 1.155 GWh/anno.

L'Ecobonus in Italia è uno strumento per incentivare la popolazione ad effettuare operazioni di riqualificazione energetica per la propria abitazione. Viene detratta dalla spesa totale una percentuale che varia in base alla tipologia di intervento eseguito, e sempre in base all'intervento, esiste un tetto massimo all'importo di detrazione. L'equivalente attuale dell'Ecobonus in Francia è il CITE ("Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique"), anche se questo, nel corso del 2020 sarà progressivamente soppresso a favore del "MaPrimeRénov". Il MaPrimeRénov, rispetto al nostro Ecobonus, aggiunge la variabile di povertà nel calcolo dell'importo massimo di detrazione, se l'individuo si ritrova quindi al di sotto di una determinata soglia allora la detrazione sarà in grado di coprire maggiormente il costo sostenuto per l'opera di efficientamento energetico¹.

¹ MaPrimeRénov: il nuovo premio per il rinnovamento energetico:
<https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique> [Data di accesso: 25/06/20]

1.3.2 AZIONI PER IL SOSTEGNO AL REDDDITO

La povertà reddituale, come la PE, costituisce un aspetto specifico della definizione più ampia e generale di povertà. La povertà reddituale si verifica quando un individuo/famiglia non dispone di una quantità di reddito sufficiente a garantire un livello minimo di qualità della vita umanamente accettabile. La povertà reddituale si associa alla PE in quanto un livello basso di reddito aumenta le probabilità che la famiglia si trovi in PE. Tipicamente, in presenza di povertà reddituale, per permettere alla famiglia di avere uno stile di vita ad un livello accettabile, si erogano sussidi. Le misure di contrasto alla povertà reddituale sono meno specifiche nei confronti alla PE perché i sussidi erogati nelle varie forme non hanno un indirizzamento di spesa particolare, anche se l'aumento delle disponibilità economiche tramite i sussidi contribuisce alla riduzione della PE.

L'ISTAT definisce gli individui in povertà reddituale tutti coloro che percepiscono un reddito equivalente inferiore o pari al 60% del reddito equivalente mediano sul totale delle persone residenti nel territorio nazionale. Secondo questa definizione è stato calcolato che nel 2017 il 20,3% della popolazione nazionale si trovasse in stato di povertà reddituale, con la punta massima in Campania, in cui era coinvolto il 40,4% della popolazione regionale.

Fino al 2017 l'Italia era priva di una politica di contrasto alla povertà “a vocazione universale”. Nel mese di dicembre dello stesso anno, veniva istituito il Reddito di Inclusione (REI): trattasi di un programma che forniva un sussidio alle famiglie disagiate e un percorso personalizzato per permettere l'inclusione sociale e lavorativa degli individui al fine ultimo di superare la condizione di povertà. Per accedere a questa misura, ISEE, ISRE, patrimonio mobiliare e immobiliare dovevano sottostare a determinate soglie. Nel 2019, a seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), a partire da marzo, il reddito di inclusione non può più essere richiesto, e da aprile non è più riconosciuto né rinnovato (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4). Come riportato nel XVIII Rapporto annuale dell'INPS “Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà...destinata a favorire anche il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione... attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione”. Il RdC si trasforma in Pensione di Cittadinanza (sempre come misura di contrasto alla povertà) se la persona ha compiuto più di 67 anni, ed è concessa anche per quelle persone (con più di 67 anni) che convivono con altre persone affette da disabilità grave o non autosufficienti. Per accedere al reddito di cittadinanza è necessario, oltre a rispettare certe soglie economiche, aderire anche alla dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro (DID). Come il Reddito di inclusione, anche il Reddito di Cittadinanza non ha come unico obiettivo il supporto economico degli individui in situazione di povertà, ma anche quello di accompagnare questi in un percorso di formazione, inserimento lavorativo e sociale tramite patti personalizzati. Il beneficio economico annuale non può essere inferiore a 480€, e non può essere superiore a 9.360€ divisi per la soglia della scala di equivalenza, e sottratti poi per il reddito familiare.

Figura 6: Nuclei di percettori di RdC/PdC per numero componenti

Numero componenti nucleo	Numero nuclei	Numero persone coinvolte	Importo medio mensile
1	319.324	319.324	387,25
2	168.880	337.760	467,60
3	143.317	429.951	556,28
4	120.208	480.832	618,92
5	57.630	288.150	626,32
6 e più	30.513	201.235	617,70
Totale	839.872	2.057.252	489,90

Fonte: INPS, XVIII Rapporto Annuale, 2019

L'Osservatorio Conti Pubblici Italiani (2018) mette a confronto il reddito di cittadinanza con un sussidio elaborato dalla Germania e denominato Grundsicherung für Arbeitsuchende: questo viene erogato dal raggiungimento della maggiore età e viene calcolato sulla base di un livello standard di bisogno per ogni tipologia di famiglia. In particolare, se la famiglia non è in grado di raggiungere tale standard, allora lo Stato fornisce la liquidità necessaria per raggiungere la soglia: oltre alla quota calcolata in base alla situazione familiare, si possono prendere in considerazione anche altre componenti, come prezzi di affitto e di riscaldamento, e lo Stato tedesco integra la quota mancante conteggiando le componenti aggiuntive. Nel calcolo rientra come reddito familiare qualsiasi fonte di reddito derivante da lavoro e pensione, guadagni dal capitale o altri sussidi già in uso, si aggiunge anche la ricchezza in possesso della famiglia (proprietà mobiliari e immobiliari, conti correnti oggetti di valore, rendita da azioni, oggetti di valore). Se questa ricchezza della famiglia può produrre reddito tramite la vendita, l'affitto o l'uso, lo Stato la considera nella determinazione dell'ammontare del beneficio.

L'Inghilterra tramite "l'Housing benefit" e "l'Universal Credit" (quest'ultimo sta lentamente accorpando l'altro) permette alle persone in difficoltà economiche di ricevere aiuto dallo Stato. Gli aventi diritto a questo sussidio sono soggetti con un basso livello di reddito o privi

di lavoro, devono essere almeno maggiorenni, risiedere in Inghilterra, avere una quantità di denaro in conti correnti sotto una determinata soglia (in caso di coppia, la somma di entrambi i partner) o usufruire della pensione di Stato². Questi sussidi vengono calcolati in base al numero dei componenti della famiglia e la presenza di minori o disabili (se l'individuo richiedente è disabile o assiste un disabile per un tot di ore alla settimana). L'Universal Credit fornisce anche un sussidio se l'individuo ha difficoltà a sostenere l'affitto dell'abitazione o costi di servizio. Se è proprietario dell'abitazione può fare richiesta di un prestito per pagare le rate del mutuo³.

² Universal Credit, eligibility: <https://www.gov.uk/universal-credit/eligibility> [Data di accesso: 25/06/20]

³ Universal Credit, what you'll get: <https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get> [Data di accesso: 25/06/20]

2. RIDUZIONE DEL PREZZO FINALE BOLLETTE ENERGETICHE

La compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica viene citata per la prima volta nella L. 23 dicembre 2005, n. 266, attuata con il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 e aggiunto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, mentre per la fornitura di gas naturale la compensazione della spesa è introdotta dal D.L. 29 dicembre 2008, n. 185 convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2 (o D.L. 29 novembre 2008, n. 185). Quest'ultimo decreto citato ha introdotto una modalità di trattamento differenziato per le famiglie numerose (cioè quelle famiglie con almeno 4 figli a carico). In particolare, questi decreti hanno posto come strumento per identificare la platea di cittadini a cui conferire il diritto di avere accesso al bonus l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) prevedendo due soglie differenziate per numerosità della famiglia anagrafica. La soglia per le famiglie non numerose ha subito delle modifiche negli anni per consentire l'accesso ai bonus ad una platea maggiore di utenti. Oltre alle famiglie con ISEE basso, si aggiungono come aventi diritto al solo bonus elettrico i titolari della Carta Acquisti e i beneficiari del reddito di cittadinanza. Una disciplina specifica è prevista per i cittadini in condizioni di salute tale da essere necessario l'utilizzo di un'apparecchiatura elettromedicale salvavita alimentata ad energia elettrica (Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011). In sintesi, si può ritenere come avente diritto ai bonus sociali (elettrico e gas) un nucleo familiare in una situazione di vulnerabilità economica (definita dall'indicatore ISEE) o destinatario di altre tipologie di misure di contrasto alla povertà. Altro requisito fondamentale per essere potenziale beneficiario del bonus sociale è essere in possesso di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

Per poter accedere a questi bonus l'ISEE non deve superare determinate soglie. Come riportato nei siti dell'ARERA⁴, nel 2020 si può accedere al bonus sociale se la situazione familiare si riscontra in uno dei quattro casi sotto riportati:

- a) Presenza di un ISEE non superiore alla soglia massima, che in seguito alla delibera dell'ARERA del 3 dicembre 2019 499/2019/R/COM è stato aumentato da 8.107,5€ a 8.256€ (questo a partire dal 1° gennaio 2020);
- b) Se il nucleo familiare è formato da quattro componenti o più l'ISEE non deve essere superiore a 20.000€ (cd. "famiglia numerosa");

⁴ ARERA, bonus elettrico: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#diritto [Data di accesso 25/06/20]

ARERA, bonus gas: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto [Data di accesso 25/06/20]

- c) Tutti gli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza rientrano tra i soggetti aventi diritto (L. 28 marzo 2019, n. 26), si specifica che tutti i titolari di RdC o PdC hanno diritto ai bonus energetici anche se con ISEE superiore alle soglie sopra descritte nei punti a) e b);
- d) Con misuratore gas di classe non superiore a G6 (questo dettaglio è esclusivo per il bonus gas).

Miniaci, Scarpa e Valbonesi (2014 & 2016) illustrano le motivazioni per cui questo criterio adottato per essere considerato come avente diritto esclude un numero di famiglie rilevante:

- 1) L'ISEE è un indicatore che si riferisce alle entrate della famiglia, differente da ciò che è considerato per il calcolo della povertà. L'ISEE considera tutte le entrate lorde, mentre per il calcolo dello stato di povertà si conteggia sì il reddito, ma al netto ad esempio di un mutuo che grava sulla casa di proprietà;
- 2) L'ISEE è basato su una scala di equivalenza differente dalla scala di equivalenza utilizzata nella definizione di povertà. L'ISEE è determinato dalla presenza di individui con disabilità, genitori single, minorenni e stato occupazionale, mentre la scala di povertà considera solo la dimensione della famiglia e la loro età;
- 3) La soglia dell'ISEE è univoca per tutta la nazione, mentre le componenti che determinano la soglia di povertà variano da regione a regione: varia il mercato immobiliare, i prezzi e i bisogni energetici che cambiano in base alla fascia climatica;
- 4) La soglia ISEE per accedere ai bonus non è influenzata dal consumo di energia del nucleo familiare;
- 5) Per poter essere beneficiari del bonus gas, è necessario essere collegati ad una rete di fornitura ed avere un contratto di gas naturale. La Sardegna non è servita di una rete di fornitura di metano, quindi la popolazione è esclusa dalla possibilità di essere beneficiaria del bonus gas.

Anche nel Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2019 (ENEA) vengono riportati alcuni di questi problemi, in particolare:

- 1) La complessità burocratica di presentazione o rinnovo della domanda genera un accesso ridotto rispetto al numero degli aventi diritto, e anche un ridotto numero di rinnovi per gli anni successivi;
- 2) Gli utenti che beneficiano dei bonus sono passivi dal punto di vista dell'efficienza energetica e non sentono lo stimolo di migliorare le proprie abitudini di consumo;
- 3) Un criterio di accessibilità basato esclusivamente sul reddito, nel calcolo della povertà questo non è l'unico parametro preso in considerazione.

Ci si può chiedere in che misura il valore del bonus riesca ad aiutare una famiglia in difficoltà. Miniaci, Scarpa e Valbonesi (2014) indicano che nel 2011 il bonus erogato agli aventi diritto, secondo le loro stime, in rapporto al reddito, ammontava in media allo 0,9% per l'elettricità e all'1,6% per il gas, molto distante da ciò che sarebbe necessario per combattere la povertà reddituale al netto delle spese energetiche. L'analisi svolta da Miniaci, Scarpa e Valbonesi (2014) mette in luce come il possibile effetto benefico promosso dalla politica dei bonus energia, insieme al fatto che alcune famiglie in povertà energetica non venivano nemmeno coinvolte come possibili beneficiari dei bonus, sia trascurabile.

Il valore dei bonus elettrici per disagio economico varia in base alla numerosità del nucleo familiare avente diritto. Questo valore è calcolato in modo da ritenersi adeguato a ridurre la spesa di energia elettrica sostenuta di una percentuale del 30% della spesa lorda dell'utente tipo.

Figura 7: Valore bonus Elettrico per l'anno in corso (2020)

Numerosità familiare 1-2 componenti	€ 125
Numerosità familiare 3-4 componenti	€ 148
Numerosità familiare oltre 4 componenti	€ 173

Fonte: ARERA, https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#valore [Data di accesso: 25/06/20]

L'importo erogato come bonus gas è condizionato da più fattori: oltre alla numerosità del nucleo familiare, incide anche la zona climatica del comune di residenza e la tipologia di utilizzo del gas naturale. Va specificato che il bonus gas divide i beneficiari in clienti diretti e indiretti: i clienti diretti sono direttamente intestatari di un contratto di fornitura, mentre i clienti indiretti sono utilizzatori di una fornitura condominiale centralizzata.

Figura 8: Valore Bonus Gas per l'anno in Corso (2020)

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)	2020				
	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	32	32	32	32	32
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	72	89	117	146	183
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	49	49	49	49	49
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	100	130	169	206	264

Fonte: ARERA, https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#valore [Data di accesso: 25/06/20]

Il numero di famiglie che nel 2018 ha ottenuto il bonus è 1.350.433, in aumento rispetto agli anni precedenti per tutte le tipologie di bonus sociali. ARERA stima che il rapporto tra i nuclei familiari potenzialmente destinatari del bonus elettrico e del bonus gas e il numero dei nuclei familiari effettivamente agevolati si attesti tra il 30% e 35%. Si precisa che i potenziali destinatari sono quei nuclei familiari che hanno presentato la domanda all'INPS per il calcolo dell'ISEE e che, secondo i dati resi disponibili dall'INPS, si collocano al di sotto della soglia ISEE massima utile ad accedere ai bonus sociali.

Figura 9: Bonus erogati nel periodo 2015-2018

	Bonus elettrico			Bonus gas	Totale bonus erogati
	Bonus disagio economico	Bonus destinato ai soggetti titolari di Carta Acquisti	Bonus disagio fisico	Bonus disagio economico	
2015	622.151	22.520	28.267	448.496	1.121.434
2016	622.410	27.624	30.373	448.707	1.129.114
2017	706.969	25.473	32.643	499.808	1.264.893
2018	771.566	23.589	35.903	519.375	1.350.433

Fonte: ARERA, Relazione 279/2019/I/COM

In quanto segue, si elencano gli steps del procedimento operativo per l'erogazione del bonus attualmente in vigore, che verrà sostituito dal 1° gennaio 2021 con il procedimento automatico di erogazione dei bonus:

- Si individua l'utente tipo, la numerosità familiare e la spesa media energetica, per il bonus gas inoltre si specifica la tipologia di utilizzo del gas e la zona climatica di residenza;
- Si stabilisce che il bonus venga erogato dalle imprese di distribuzione attraverso l'utilizzo di una componente tariffaria in negativo nel caso in cui il soggetto sia un cliente diretto;
- Si stabilisce che per al cliente indiretto sia riconosciuto il bonus tramite un bonifico erogato da Poste Italiane;
- L'impresa di vendita è tenuta a trasferire l'agevolazione al cliente finale integralmente applicando lo sconto in bolletta;
- Si istituiscono delle componenti tariffarie per tutti i clienti che non usufruiscono del bonus sociale come copertura degli oneri derivanti dall'erogazione di questi bonus. La componente tariffaria AS (attualmente ASRIM) per i costi sostenuti dall'erogazione del bonus elettrico, le componenti tariffarie GS e GST a copertura degli oneri derivanti dalla somministrazione del bonus gas. Inoltre, si utilizzano i Conti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), questi conti raccolgono sia i contributi versati dai clienti finali soggetti alle tariffe sopra citate, sia i contributi (dove previsti) a carico del bilancio pubblico;
- Si definiscono i compiti del Sistema di Gestione delle Agevolazioni Tariffarie (SGATe) per velocizzare la procedura di riconoscimento dei bonus ed effettuare verifiche incrociate sui dati dei clienti finali domestici anche in coordinamento con i comuni e distributori;
- In caso di annullamento di riconoscimento del bonus a causa della mancata sussistenza delle condizioni di ammissione, determinato da un accertamento da parte del comune, CSEA definisce un "regolamento recuperi" per poter ottenere quelle somme indebitamente percepite dai non aventi diritto;
- Si assegna allo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente il compito di risolvere gli eventuali reclami e sempre presso lo Sportello l'istituzione di un punto informativo.

A seguire, verranno presentati brevemente anche gli altri bonus a supporto delle famiglie vulnerabili attualmente operativi in Italia.

Bonus per disagio fisico

Non necessariamente collegato alla povertà energetica, il bonus per il disagio fisico non deriva da una situazione di vulnerabilità economica, ma da una situazione di disagio fisico per cui un soggetto all'interno del nucleo familiare è indotto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali. È possibile richiedere il bonus per disagio fisico dal 1° gennaio 2008 grazie alla delibera 6 agosto 2008 - ARG/elt 117/08. Per poter effettuare la domanda è necessario presentare una certificazione dell'ASL che attesti lo stato di grave condizione di salute, la tipologia di apparecchio utilizzata e la loro intensità di utilizzo stabilita in ore/giorno. Il bonus può essere cumulato con il bonus per il disagio economico (se l'ISEE del nucleo familiare è sotto la soglia prevista) e riguarda esclusivamente la compensazione della spesa in energia elettrica. L'importo erogato dal bonus per disagio fisico varia in base alla fascia di compensazione in cui l'apparecchio elettromedicale è posizionato (elenco fornito dal Ministro della Salute con il decreto 13 gennaio 2012 e deliberazione 2 agosto 2012 350/2012/R/eel), le fasce di compensazione variano in base ad una stima del consumo extra sulla base dell'intensità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Nel 2018 sono stati erogati circa 35 mila bonus sociali elettrici per disagio fisico (Figura 10). Oltre il 60% dei bonus erogati per disagio fisico si collocano per attrezzature elettromedicali collocate nella prima fascia di compensazione (le fasce sono indicate nella figura 10), il 30% sommando la seconda e la terza fascia, il rimanente (circa 8%) si colloca nelle ultime tre fasce di compensazione.

Figura 10: Definizione delle fasce per il bonus per il disagio fisico

Fascia compensazione	Extra consumo riconosciuto in relazione ad un consumo base di 2.700 kWh	Potenza
F1	fino a 600 kWh/ anno	fino a 3 kW
F2	tra 601 e 1200 kWh	fino a 3 kW
F3	Tra 1201 e 1800 kWh	fino a 3 kW
F4	fino a 600 kWh/ anno	da 4,5 kW
F5	tra 601 e 1200 kWh	da 4,5 kW
F6	Tra 1201 e 1800 kWh	da 4,5 kW

Fonte: Relazione 279/2019/I/com, ARERA

Bonus per i titolari della Carta Acquisti

Con la L. 4 dicembre 2008, n. 190 il bonus sociale elettrico è stato esteso ai beneficiari della Carta acquisti. Tramite la deliberazione ARG/elt 175/10 è stata stabilita una prima forma di automatismo per l'erogazione del bonus elettrico. Infatti, effettuando la domanda per ottenere la Carta Acquisti, se il cittadino interessato inserisce il proprio POD (Point of Delivery, codice univoco che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale), la richiesta di ottenere il bonus sociale elettrico viene effettuata automaticamente. Questo avviene tramite uno scambio di informazioni tra i sistemi informativi di gestione della carta Acquisti (SICA-INPS) e il sistema informativo per la gestione del bonus sociale (SGATe). Nel 2018 l'INPS nel XVIII rapporto annuale ha riportato che i beneficiari della Carta Acquisti sono state oltre 550 mila persone che hanno ricevuto almeno un accredito durante l'anno, la relazione 279/2019/I/COM dell'ARERA indica che circa solamente 23 mila persone hanno usufruito del bonus sociale elettrico tramite il circuito della carta acquisti (benefici erogati in calo del 7,8% rispetto al 2017). Nel 2018 quindi, poco più del 4% dei titolari della Carta Acquisti ha effettivamente usufruito dell'agevolazione. L'ARERA, tramite la segnalazione 273/2014/I/COM ha indicato come le cause principali di tale sproporzione tra soggetti aventi diritto al bonus (e titolari della carta acquisti) e quantità di bonus erogati siano l'indicazione facoltativa del POD nella richiesta di ottenimento della Carta Acquisti e l'eventuale richiesta del bonus sociale elettrico in sede separata al circuito della Carta Acquisti.

Bonus Idrico

Un'altra misura di sostegno alle famiglie tramite la riduzione del prezzo finale delle bollette è il cosiddetto bonus idrico. Come il bonus sociale elettrico per disagio fisico, il bonus idrico non rientra direttamente nella definizione di povertà energetica. Il bonus idrico è entrato in vigore dal 2 febbraio 2016, tramite l'articolo 60 comma 1 L. 28 Dicembre 2015, n. 221. Questo bonus, come gli altri due bonus sociali citati, prevede l'ISEE come indicatore unico per poter beneficiare del bonus. Le soglie previste per avere accesso al bonus idrico sono le medesime degli altri bonus. L'erogazione del bonus idrico però non avviene con la stessa procedura degli altri bonus sociali. L'ARERA prevede una quantità minima (attualmente di 18,25 metri cubi di acqua, quantità individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016) "necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona", in quanto sul territorio nazionale esistono tariffe idriche

differenti, e il calcolo dell'importo erogato è influenzato in base alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione⁵.

2.1 FINANZIAMENTO DELLA SPESA DERIVANTE DALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI

Per poter effettuare la compensazione della diminuzione del prezzo finale ai clienti finali in situazione di vulnerabilità economica o disagio fisico, sono state istituite delle tariffe a carico di tutti i clienti finali, ad eccezione di quei clienti che sono agevolati dai bonus sociali. Per il bonus elettrico, la corrispettiva componente tariffaria si realizza tramite la tariffa Asrim, raccolta per l'appunto con la bolletta elettrica dei non beneficiari del bonus sociale. Il bonus gas invece è alimentato da 2 componenti tariffarie: la tariffa GS, e la tariffa GST.

Tariffa Asrim per finanziare il bonus elettrico

Come riportato dalla relazione 279/2019/I/com, la tariffa ASRIM precedentemente era denominata AS, questa modifica è stata applicata tramite la delibera 27 dicembre 2017 923/2017/R/com. Nel 2018, come riportato nella figura 11, la spesa derivante dal bonus sociale elettrico è aumentata di oltre un quarto, questo deriva dalle misure adottate con il DM 29 Dicembre 2016 che hanno comportato un innalzamento sia del valore del bonus elettrico, sia della soglia di ISEE (precedentemente a 7.500€, dal 2018 a 8.107,5€ e attualmente 8.256€). L'aumento della soglia ha avuto un doppio effetto, sia un innalzamento del numero delle famiglie beneficiarie del bonus sociale, sia una diminuzione del gettito della tariffa ASRIM, in quanto un minor numero di famiglie è stato soggetto a questa tariffa. Nel 2018 la componente Asrim ha gravato sulle bollette dei consumatori non beneficiari per un valore compreso tra i 0.38-0.57€/anno.

Figura 11: Bonus elettrico: ammontare erogato e fonti di finanziamento.

anno	Bonus erogato (€)	Gettito AS (€)	Avanzo Conto AS (€)
2015	78.698.988	16.030.249	- 62.668.739
2016	69.655.536	27.633.818	- 41.991.717
2017	94.685.792	85.533.839	- 9.151.953
2018	119.930.326	42.414.252	-77.516.074

Fonte: ARERA Relazione 279/2019/I/com

⁵ ARERA, bonus acqua: <https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm#valore1> [Data di accesso [26/06/20]

Finanziamento del bonus gas: tariffe GS e GST

Il bonus gas è finanziato tramite il Conto per la compensazione delle agevolazioni finanziarie destinate ai clienti del settore gas, questo conto è istituito dalla CSEA. Le tariffe GS e GST, insieme ad un ammontare di risorse poste a carico del bilancio dello stato, alimentano questo Conto. La tariffa GS è così definita: “Componente che serve per finanziare il sistema dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio gas che si trovano in stato di disagio economico. Si applica al gas consumato (euro/smc); è posta pari a zero per i clienti domestici⁶”, mentre la tariffa GST è stata istituita con la deliberazione ARG/com 93/10, quest’ultima tariffa è destinata ad alimentare il “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio⁷”

Figura 12, Bonus gas: ammontare erogato e fonti di finanziamento

	Bonus erogato (€)	Gettito GS (€)	Gettito GST (€)	Fondi pubblici (€)
2015	67.057.674	17.071.020	37.894.567	66.170.197
2016	55.272.714	17.241.636	33.316.307	57.467.238
2017	56.539.369	17.716.112	44.625.423	56.300.458
2018	64.114.535	17.959.905	42.888.282	56.388.828

Fonte: ARERA Relazione 279/2019/I/com

La figura 12 riporta l’ammontare di risorse che le tariffe GS e GST raccolgono per contribuire alla spesa dovuta all’erogazione del bonus gas. L’ammontare dei fondi pubblici viene determinato all’approvazione della legge di bilancio dell’anno in corso (nel caso del 2018, con la L. di Bilancio 27 Dicembre 2017, n. 205).

Oltre al costo diretto dei bonus, derivante dall’importo e dal numero dei bonus erogati, sono presenti una serie di oneri di sistema per la gestione dei bonus. Questi costi sono composti da:

- Costo di funzionamento del Sistema di Gestione delle Agevolazioni Energetiche SGATE;
- Contributi erogati ai comuni per l’attività di ricezione delle richieste di bonus prese in carico direttamente o attraverso i CAF;
- Oneri sostenuti da Poste Italiane per l’erogazione di bonifici per gli utenti indiretti beneficiari del bonus gas;

⁶ ARERA, definizione termine GS: <https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/glossario/gs> [Data di accesso 26/06/20]

⁷ CSEA, circolari: <https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-gas/circolare-trasporto-gas-gst-ret> [Data di accesso: 26/06/20]

- Costi sostenuti dal soggetto responsabile dell'invio delle comunicazioni ai cittadini attraverso il servizio postale.

2.2 UNO SGUARDO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI

L' ARERA, in base all'Allegato A della deliberazione 27 febbraio 2014 72/2014/E/COM, pone un confronto con alcuni paesi europei sulle pratiche utilizzate dagli altri paesi per combattere la povertà energetica anche in tema dei meccanismi di agevolazione tariffaria. In Inghilterra dal 2011 è presente il Warm Home Discount, questo sussidio mira alla riduzione della spesa di energia elettrica delle famiglie povere. Per il 2014 lo sconto massimo possibile era equivalente a 135 sterline, attualmente elevato a 140 sterline⁸, che veniva erogato sotto forma di sconto nella bolletta elettrica di marzo. Questo sussidio è accessibile con criteri stabiliti dal governo, a cui si aggiungono estensione di eleggibilità definite dalle imprese distributrici in maniera indipendente. I criteri di ammissibilità sono: essere serviti da un operatore che aderisce al programma, avere più di 75 anni e ricevere il Guarantee Credit Element del Pension Credit (sono eleggibili anche quelli che beneficiano congiuntamente del Saving Credit), oppure avere meno di 75 anni e ricevere il Guarantee Credit Element del Pension Credit (però non eleggibili, e beneficiari, del Saving Credit). Nel primo anno di operatività la Warm Home Discount ha fornito sussidi al 25% delle famiglie in povertà energetica (definizione LIHC). In Francia è presente dal 2004 la "Tarif Première Nécessité" TPN, e nel 2008 la "Tarif Spécial de Solidarité" (TSS), queste tariffe sono riservate ai clienti domestici con determinate condizioni di reddito. Queste permettono ai consumatori vulnerabili di essere beneficiari di sconti in bolletta, questo sconto è calcolato in base alla numerosità familiare e alla spesa media di riferimento. Nel 2012 hanno beneficiato oltre un milione di clienti elettrici e 400 mila clienti del gas. I bonus erogati variano tra i 71 euro e 140 euro per l'elettricità e tra i 22 euro e 119 euro per il gas.

⁸ GOV.UK, Warm Home Discount scheme: <https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme>
[Data di accesso 26/06/20]

2.3 PREVISIONE ANDAMENTO EROGAZIONE BONUS SOCIALI IN BASE ALL'AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BONUS

L'ARERA fornisce tramite la segnalazione 280/2019/I/com una serie di stime di oneri e benefici che deriverebbe dall'implementazione dell'automatismo per l'erogazione dei bonus sociali. Questa procedura automatica permetterebbe l'erogazione dei bonus sociali per disagio economico a tutti i potenziali destinatari. Tale procedura necessita di una interazione tra l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, possessore della banca dati dell'ISEE e depositario delle informazioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza, e il Sistema Informativo Integrato, possessore: del database contenente i punti di prelievo e riconsegna degli identificativi dei clienti finali energetici, dei riferimenti delle imprese di vendita, della tipologia di utente beneficiario del bonus gas (diretto indiretto), delle amministrazioni che forniscono supporto e informazioni ai cittadini.

I costi derivanti dall'erogazione dei bonus dipendono annualmente dal numero di famiglie beneficiarie, dalla loro numerosità e per il bonus gas, anche il tipo di utilizzo e la zona climatica di residenza.

I costi sono compensati dalle tariffe a carico di tutti gli utenti non beneficiari dei bonus, per il bonus gas si aggiunge anche il contributo a carico dello Stato, ma questo non è influenzato dall'ammontare dei beneficiari del bonus. Si avrebbero dei costi minori in tema di gestione del sistema per l'erogazione dei bonus e una semplificazione per le famiglie per la richiesta del bonus.

Si elenca in sinteticamente il procedimento per l'erogazione automatica del bonus riportata nel Documento per la consultazione 204/2020/R/com (ARERA, 2020):

La condizione principale di accesso ai bonus sociali, cioè ISEE non superiore ad una determinata soglia (8.265€, 20.000€ per le famiglie con oltre quattro figli a carico), rimane invariata. Inoltre, l'INPS può individuare altre famiglie beneficiarie tramite le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) che accedono ad altre prestazioni sociali (RdC, Carta acquisti). L'INPS trasmetterà mensilmente al gestore del SII l'elenco dei nuclei familiari che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente. Con la trasmissione dell'elenco dei nuclei familiari, l'INPS condivide una serie di informazioni riguardanti il nucleo familiare, tra queste informazioni trasmesse assume una importanza rilevante il Codice Fiscale. Per le forniture individuali elettriche e del gas, tramite il CF è possibile individuare la fornitura (POD o PDR) da agevolare e procedere alle verifiche sulle caratteristiche previste per l'agevolazione. Un problema si presenta con le forniture centralizzate di gas metano in

quanto il PDR di norma è intestato alla società di gestione del calore. L'ARERA propone una serie di alternative: una prima opzione è l'integrazione all'interno della DSU di informazioni che consentono l'identificazione certa delle forniture da agevolare; la seconda opzione utilizzerebbe l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare come determinante per individuare la fornitura centralizzata, con le opportune verifiche di ammissibilità successive. Una terza opzione sarebbe un approccio a stadi, che utilizza entrambe le alternative precedenti per l'individuazione del PDR da agevolare, l'opzione residuale sarebbe il mantenimento dell'attuale sistema di agevolazione su istanza. Si precisa che le zone geografiche non metanizzate (ad esempio l'intera Sardegna) non beneficeranno del sussidio derivante dal bonus gas. Le verifiche per l'ammissione alla compensazione diventano a carico del gestore del SII (precedentemente erano in carico agli operatori delle filiere interessate). Le verifiche dell'unicità dell'agevolazione (ad un nucleo corrisponde un bonus per tipologia) vengono garantiti dal Gestore SII per i bonus energetici, questo effettua il controllo dei dati rilevanti per assicurare il rispetto del vincolo dell'unicità. La determinazione dell'importo dei bonus da corrispondere è effettuata dall'ARERA. Il valore dei bonus è parametrato in base alla numerosità della famiglia anagrafica (può essere diversa dalla numerosità del nucleo familiare), per l'entità del bonus gas si aggiungono anche la zona climatica in cui è localizzato il PDR e la tipologia d'utilizzo del gas metano. Nel caso in cui il Gestore del SII non disponga del dato della numerosità familiare le alternative per sopperire a questa mancanza sono due, o l'integrazione dell'informazione all'interno della DSU o l'applicazione del numero di componenti della numerosità familiare. Le modalità di erogazione del bonus elettrico e gas non subiranno modifiche con l'automazione del processo. Nel caso in cui intervengano variazioni contrattuali che modificano le condizioni rilevanti all'ammissione della compensazione o della sua quantificazione il sistema procederà a modificare gli effetti dei benefici: se la fornitura agevolata cessa prima del periodo previsto (ad esempio a causa di cambio di abitazione), l'Autorità provvede a corrispondere l'importo residuo dell'agevolazione in concomitanza con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale. L'autorità provvederà poi a tracciare quel nucleo familiare come agevolato per l'intera durata del periodo di agevolazione, e quindi impossibilitato ad ottenere ulteriori agevolazioni (della stessa tipologia) fino allo scadere dei mesi mancanti al termine di tale periodo. Nel caso di variazioni della categoria d'uso, che comporta la variazione dell'ammontare del bonus, potrà avere effetto contestualmente alla variazione contrattuale che sarà comunicata dal venditore al Registro del SII. La durata e la decorrenza dell'agevolazione non subiranno modifiche con l'automatismo della procedura. Per la continuità dell'erogazione dell'agevolazione non è più necessario presentare la domanda di rinnovo, l'INPS provvederà alla trasmissione delle DSU

(nuove) al Gestore del SII anche prima del termine del precedente periodo di agevolazione. Al fine di evitare il rischio di sovrapposizione di periodi di agevolazione, il Gestore del SII deve individuare la fornitura agevolata corrispondente alla DSU e verificare la data in cui termina il periodo di agevolazione in corso, deve anche assicurare l'erogazione del nuovo bonus in continuità con il precedente e senza sovrapposizioni temporali. Per il rinnovo automatico, la data di inizio della nuova agevolazione deve essere svincolata dalla data di attestazione dell'ISEE con conseguente trasmissione dei dati dall'INPS al Gestore del SII.

Si precisa che il bonus elettrico per disagio fisico non rientra nel processo di automatizzazione, pertanto rimane in vigore l'attuale processo di richiesta ed erogazione del bonus derivante da disagio fisico.

Questa parte del trattato insieme alla conclusione esprime un parere del tutto personale, e non coinvolge in alcun modo le istituzioni citate nel trattato, le persone che ne fanno parte e l'Università degli studi di Padova.

L'automazione dei bonus sociali sicuramente sarà un beneficio per la popolazione vulnerabile economicamente e contribuirà alla riduzione della povertà energetica, in quanto un maggior numero di persone sarà non più un potenziale, ma un beneficiario a tutti gli effetti dei bonus. Bisogna considerare però anche i costi che deriveranno da un aumento estremamente alto dei bonus erogati. Prendendo ad esempio la tabella all'appendice 1, che rappresenta il numero di ISEE richiesti durante il 2018 e riportata nel XVIII rapporto annuale dell'INPS, e confrontandola con i bonus erogati nella figura 9 si deduce che il numero di famiglie con ISEE al di sotto della soglia e beneficiarie dei bonus aumenta notevolmente. Se nel 2018 sono stati erogati circa 1.350.000 bonus sociali, gli ISEE raccolti dall'INPS nel medesimo anno e sotto la soglia dei 8.107,5 € sono stati circa 4,2 milioni, escludendo da questo conteggio le famiglie numerose aventi diritto.

Ipotizzando che l'automatismo del sistema di erogazione automatica del bonus eroghi effettivamente a tutti gli aventi diritto nel 2018: per il bonus elettrico se si riproduce il rapporto tra l'importo dei bonus emessi nel 2018 (119.930.326 €) e il numero di bonus emessi (795.695) nel 2018, con gli ISEE dichiarati (Allegato 1) al di sotto della soglia in vigore nel 2018 (8.107,5€) risultano come aventi diritto oltre 4 milioni di nuclei familiari, se i bonus da erogare fossero effettivamente questo numero (4 milioni per il bonus elettrico e 4 milioni per il bonus gas), la cifra da accantonare per fornire solo il bonus elettrico si aggirerebbe ai 600 milioni. Per coprire questa somma il gettito della tariffa AS dovrebbe aumentare di almeno cinque volte quindi essere portato a circa 2.50 € annui a famiglia. Per il bonus gas

riproducendo il rapporto tra il valore dei bonus erogati (64.114.535 €) nel 2018 e il numero di bonus erogati (519.375) nel 2018 se effettivamente il sistema automatico erogasse a 4 milioni di nuclei familiari, la cifra da accantonare per fornire il bonus gas si aggirerebbe ai 450 milioni di euro: le tariffe GS e GST dovrebbero aumentare di oltre sette volte per poter compensare la spesa e quindi passare da circa 0.1135 €/smc a quasi 0.8 €/smc l'una, aggiungendo anche l'aumento del valore delle risorse economiche poste a carico del bilancio dello Stato. Il costo mensile basato su questi importi, che le aziende distributrici dovrebbero sostenere tramite l'applicazione di uno sconto in bolletta sarebbe intorno a 87 milioni di euro al mese.

CONCLUSIONE

La compensazione della spesa delle bollette energetiche è uno strumento molto valido nel contrasto della povertà energetica, in quanto riesce a fornire un sussidio alle famiglie in disagio economico o fisico direttamente sul loro patrimonio. Si elencano tre possibili conseguenze riguardo la procedura automatica di erogazione dei bonus sociali e ai calcoli eseguiti con i dati in mio possesso per poter stimare le famiglie aventi diritto e i costi che si sarebbero sostenuti nel 2018 se la delibera 499/2019/R/com fosse stata attivata per quell'anno (per il solo automatismo):

1. L'automatismo del sistema di erogazione dei bonus sociali permetterà sicuramente una estensione della platea di famiglie beneficiarie dei bonus, ci sarà una minore presenza di asimmetria informativa tra le diverse famiglie disagiate, e di conseguenza una maggiore equità nella distribuzione dei bonus sociali. Come già precisato, questo nuovo procedimento però non sarà in grado di fornire il bonus gas alle famiglie aventi diritto residenti all'interno delle zone non metanizzate del nostro paese. Risolvere la questione delle aree non metanizzate è di considerevole importanza per permettere un'ancora più equa distribuzione dei bonus sociali.
2. Dato che le imprese di distribuzione dei servizi energetici si fanno carico per prime dei costi derivanti dallo sconto in bolletta, e che per un importo mensile così ingente (ricordiamo, intorno agli 87 milioni di euro al mese) è necessario un più che tempestivo pagamento da parte dello Stato alle imprese distributrici, si ritiene necessaria una ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per poter ricevere le risorse economiche necessarie al sostentamento del nuovo sistema bonus in tempi brevi.
3. L'aumento dell'importo totale dei bonus energetici dovuto all'incremento del numero delle famiglie beneficiarie porterà un aggravio delle tariffe che compensano i costi dei bonus sociali sulle bollette di tutte quelle famiglie non aventi diritto ai bonus e peggiorerà il bilancio dello Stato. Molto probabilmente conseguirà un lieve aumento delle famiglie in situazione di povertà.

In base a queste possibili conseguenze ritengo necessaria un'analisi preventiva dettagliata da parte delle Autorità in tema "costi – benefici" derivanti dall'automatismo per poter valutare l'effettiva sostenibilità economica di questa riforma, mettendo a confronto i benefici derivanti dall'aumento delle famiglie beneficiarie dei bonus, con i costi a carico sia dello Stato che delle famiglie non beneficiarie dei bonus.

Appendice 1

Numero di dichiarazioni ISEE nel 2018

DISTRIBUZIONE DSU PER FASCIA D'IMPORTO E INDICATORE. ANNO 2018								
FASCIA ISEE	FAMIGLIA INDICATORI							
	Isee Ordinario	% su Tot	Isee minori	% su Tot	Isee università	% su Tot	Isee RES SSD*	% su Tot
1 - ISEE = 0	626.376	9,68%	228.585	6,89%	33.022	2,29%	23.869	14,91%
2 - 0 < ISEE <= 3000	1.010.850	15,62%	592.007	17,84%	74.225	5,15%	23.588	14,74%
3 - 3000 < ISEE <= 5000	693.914	10,72%	395.702	11,92%	63.772	4,43%	17.386	10,86%
4 - 5000 < ISEE <= 7500	870.125	13,44%	478.515	14,42%	96.957	6,73%	22.052	13,78%
5 - 7500 < ISEE <= 10000	651.056	10,06%	370.022	11,15%	106.021	7,36%	16.916	10,57%
6 - 10000 < ISEE <= 15000	875.274	13,52%	485.758	14,64%	214.763	14,90%	23.458	14,66%
7 - 15000 < ISEE <= 20000	575.945	8,90%	308.083	9,28%	198.408	13,77%	13.062	8,16%
8 - 20000 < ISEE <= 25000	374.225	5,78%	184.464	5,56%	163.870	11,37%	7.079	4,42%
9 - 25000 < ISEE <= 30000	240.731	3,72%	102.295	3,08%	127.852	8,87%	4.217	2,63%
10 - 30000 < ISEE <= 50000	399.252	6,17%	134.401	4,05%	256.420	17,79%	6.043	3,78%
11 - ISEE > 50000	155.108	2,40%	38.570	1,16%	105.754	7,34%	2.380	1,49%
TOTALE	6.472.856		3.318.402		1.441.064		160.050	

Fonte: INPS, XVIII Rapporto annuale, 2019

Bibliografia

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, 2019. *Le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia negli edifici esistenti - Rapporto Annuale*. Roma.

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, 2019. *Rapporto annuale efficienza energetica*. Roma.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, 2017. *Delibera 923/2017/R/com*. Milano

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, 2019. *Delibera 499/2019/R/com*. Milano.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, 2019. *Relazione 297/2019/I/com*. Milano.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, 2019. *Segnalazione 280/2019/I/com*. Milano.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, 2020. *Documento Per La Consultazione 204/2020/R/COM*. Milano.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 2008. *Delibera ARG/elt 117/08*. Milano.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 2010. *Delibera ARG/com 93/10*. Milano.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 2010. *Delibera ARG/elt 175/10*. Milano.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 2014. *Deliberazione 27 febbraio 2014 72/2014/E/COM – Allegato A*. Milano.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 2014.
Segnalazione 273/2014/I/com. Milano

BETTO, F., GARENGO, P., E LORENZONI, A., 2020. A new measure of Italian hidden energy poverty. *Energy Policy*, Vol. 138.

BOUZAROVSKI, S., SNELL, C., E THOMSON, H., 2017. Rethinking the measurement of energy poverty in Europe: A critical analysis of indicators and data. *Indoor and Built Environment*, Vol. 26(7), 879-901.

CAMBONI, R., CORSINI, A., MINIACI, R., E VALBONESI, P., 2020. *Mapping fuel poverty risk at the municipal level: A Small-Scale Analysis of Italian Energy Performance Certificate, Census and Survey data*. Marco Fanno Working Papers – 252. Padova.

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

D.L. 29 Dicembre 2008, n. 185.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/U.

EUROPEAN ENERGY NETWORK, 2019. *Energy Poverty in the European Union*. Position Paper, European Energy Network.

FAIELLA, I., 2019. *Povert  energetica: come si misura, come si combatte*. Banca d'Italia, Roma.

FAIELLA, I. E LAVECCHIA, L., 2014. *La povert  energetica in Italia*. Questioni di economia e finanza, Occasional paper n. 240, Banca d'Italia.

FAIELLA, I., LAVECCHIA, L., E BORGARELLO, M., 2017. *Una nuova misura della povert  energetica delle famiglie*. Questioni di economia e finanza, Occasional paper n. 404, Banca d'Italia.

FAIELLA, I., LAVECCHIA, L., MINIACI, R., VALBONESI, P., 2019. *Primo rapporto sullo stato della povertà energetica in Italia*. Osservatorio Italiano sulla povertà energetica. Padova.

GATTESCHI, S., 2018. *Reddito di Cittadinanza: un confronto con l'Europa*. Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2019. *04. Benessere Economico*. Rapporto BES 2019: Il benessere equo e sostenibile in Italia. Roma.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, 2019. *XVIII Rapporto annuale*. Roma.

L. 4 Dicembre 2008, n. 190.

L. 23 Dicembre 2005, n. 266.

L. 28 Dicembre 2015, n. 221.

L. 28 marzo 2019, n. 26.

L. 30 marzo 1976, n. 373.

MARMOT REVIEW TEAM, 2011. *The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty*, Institute of Health Equity Team, Friends of the Earth, London.

MINIACI, R., SCARPA, C., E VALBONESI, P., 2008. Distributional Effects of Price Reforms in the Italian Utility Markets, *Fiscal Studies*, Vol. 29, no. 1, pp. 135-163.

MINIACI, R., SCARPA, C., E VALBONESI, P., 2014. Energy affordability and the benefits system in Italy. *Energy Policy*. Vol. 75, 289-300.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 2019. *MaPrimeRénov*. Paris.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 2018. *Il ReI in sintesi*. Roma.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 2017. *Strategia energetica nazionale*. Roma.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, 2019. *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*. Roma.

VULNERABLE CONSUMER WORKING GROUP OF THE EUROPEAN COMMISSION, 2013. *Guidance Document on Vulnerable Consumers*.

SITOGRAFIA

ARERA, bonus Italia:

https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#diritto

https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#diritto

https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#valore

https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm#valore

<https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm#valore1>

<https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/glossario/gs>

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, bonus Germania:

<https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/2-teaser-artikelseite-arbeitslosengeld-2-sozialgeld.html>

CSEA, circolari:

<https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-gas/circolare-trasporto-gas-gst-ret>

Gov.UK, bonus Inghilterra:

<https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get>

<https://www.gov.uk/universal-credit/eligibility>

<https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme>

Economie.Gouv.Fr, bonus Francia:

<https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique>